

COMUNICATO STAMPA

DAL 1945 AD OGGI QUATTRO MILIONI E MEZZO DI ERRORI GIUDIZIARI, MA SOLO VENTICINQUEMILA PERSONE HANNO AVUTO IL RISARCIMENTO PER INGIUSTA DETENZIONE

In base ai dati Eurispes, in Italia dal 1945 ad oggi ben 4 milioni e mezzo di persone sono state vittime di errori giudiziari.

Questo riguarda persone prosciolte in istruttoria, o giudicate innocenti nei dibattimenti di primo grado o di appello o dopo nuovi processi susseguenti a revisioni..

Di queste solo venticinquemila persone hanno avuto un risarcimento, infatti dall'ottobre 1989 ad oggi (data di entrata in vigore della legge sul risarcimento da ingiusta detenzione) sono stati risarciti in media più di mille persone l'anno.

Tanti non hanno potuto avere accesso a questo istituto perché la legge non è retroattiva, proprio per questo i due milioni e mezzo di persone, che all'incirca dal 1945 al 1989 sono state vittime di errori giudiziari non possono far richiesta di risarcimento.

Questo non è giusto.

Ma in questi giorni la presentazione del disegno di legge da parte del gruppo radicali PD sta smuovendo le acque, cercando di risolvere questo problema

Una persona che dopo aver scontato tanti anni di carcere è stata assolta diceva: il gelo nelle ossa ti rimane per sempre.

Una frase che colpisce nella descrizione reale di ciò che ti rimane dentro dopo una esperienza simile.

Questa battaglia intrapresa dai parlamentari radicali PD, si inserisce in quella più generale della difesa dei diritti delle persone e sancisce l'applicabilità del risarcimento per tutti coloro che sono stati in carcere ingiustamente

L'Aquila 18.03.10

Giulio Petrilli
(esecutivo provinciale PD)

APPELLO DA SOTTOSCRIVERE

Se una legge deve essere retroattiva questa deve essere quella inerente la riparazione per ingiusta detenzione introdotta in Italia con il nuovo codice di procedura penale nell'ottobre 1989.

Prima di quella data le tante persone detenute e poi assolte non hanno potuto beneficiare di nessuna riparazione, proprio perché la norma è compresa tra gli istituti applicabili solo per i procedimenti ancora in corso all'entrata in vigore del codice di procedura penale e non anche per quelli già conclusi.

Molte vittime dell'errore giudiziario contemplato dall'art.314 del codice di procedura penale sono rimaste quindi prive della giusta riparazione e ciò è accaduto in aperta violazione degli articoli 2 e 24 della Costituzione, nonché delle norme della citata Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Esistono tanti cittadini che hanno subito l'umiliazione del carcere, talvolta per anni e l'annichilimento del diritto inviolabile della libertà personale, consacrato dall'articolo 13 della Costituzione, ma non hanno ottenuto nessuna giusta riparazione e nemmeno quella somma di denaro che certo si direbbe meglio "conforto" che non "riparazione".

E tutto ciò perché la loro completa assoluzione si è potuta ottenere solo in un momento precedente, talvolta di pochi giorni o di poche settimane soltanto, a quella dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

E' questa una situazione che offende la dignità del Paese e che contrasta con la concezione di salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo che la Repubblica ha posto a fondamento del suo ordinamento costituzionale.

E' una situazione deplorabile e ingiusta che non può consentire a nessuno di dire: "E' ormai troppo tardi".

Esistono depositate alla Camera ma non ancora calendarizzate in commissione giustizia due proposte di legge che vanno nella direzione di introdurre la retroattività nella riparazione per ingiusta detenzione una la n. 3158 prima firmataria l'On. (radicale- Pd) Rita Bernardini e l'altra n. 1865 firmataria l'On. (Udc) Pier Luigi Mantini, facciamo in modo che questi disegni di legge vengano discussi e approvati.



Camera dei Deputati

Il Consigliere

Capo della Segreteria del Presidente

Gentile signor Petrilli,

il Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, ha ricevuto la Sua lettera in merito alle proposte di legge atti Camera nn. 1865 e 3158 in materia di equa riparazione per ingiusta detenzione ed ha preso visione di quanto in essa contenuto.

Al riguardo, desidero comunicarLe che il Presidente ha disposto che copia della Sua lettera sia trasmessa alla Commissione parlamentare competente, affinché i deputati che ne fanno parte possano prenderne visione ed assumere le iniziative che ritengano opportune.

Le invio i cordiali saluti del Presidente, cui unisco i miei personali.

(dott. Alberto Solia)



Segreteria del Presidente
PARTENZA 24 Agosto 2010
Prot: 2010/0008561/PRES

Sig. Giulio Petrilli
Via Aldo Moro 4
67100 L'Aquila

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3158

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI,
MAURIZIO TURCO, ZAMPARUTTI**

Introduzione dell'articolo 251-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di applicabilità retroattiva dell'istituto dell'equa riparazione per l'ingiusta detenzione

Presentata il 1° febbraio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'istituto dell'« equa riparazione per l'ingiusta detenzione », operata dagli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, rappresenta il riconoscimento, a livello normativo, di un principio elementare di civiltà giuridica, in base al quale a chi è privato ingiustamente della libertà personale deve essere riconosciuta una congrua riparazione per i danni morali e materiali patiti.

Il ritardo con il quale il legislatore è pervenuto a una formulazione della disciplina dell'istituto dell'equa riparazione ha alle spalle una storia lunga e tormentata che parte dal XVIII secolo e arriva al 1988, quando, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1988, si è proceduto all'approvazione del nuovo codice di procedura penale che ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'equa riparazione per ingiusta detenzione, disciplinato dai citati articoli 314 e 315. La dottrina

italiana non ha mancato di rilevare come in realtà il vuoto normativo, antecedente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, fosse grave, soprattutto in un sistema giuridico in cui la libertà personale è considerata un diritto primario. Trattasi, dunque, di una prima conquista, o forse riconquista, di un minimo di dignità del sistema complessivo. La privazione della libertà personale, bene assoluto e passibile di compressione soltanto al verificarsi di determinate condizioni prefissate dalla legge, appare infatti giustificabile (o meglio obbligata) solo a seguito di una sentenza che accerti definitivamente la responsabilità penale. L'impiego dello strumento custodiale nel corso del procedimento (indagini preliminari e giudizio), volto alla verifica dell'attribuibilità di una violazione della norma penale all'indagato-imputato, dovrebbe costituire un rimedio assolutamente estremo. Questo anche in considerazione del fatto che spesso la custodia cautelare rappresenta il vero e unico momento afflittivo dell'intera vicenda processuale. Il diritto alla riparazione spetta, quindi, a chi è stato detenuto, prima della pronuncia di un provvedimento giudiziale irrevocabile, e sorge non per il mero fatto della detenzione, bensì perché questa assume la qualificazione di ingiustizia a seguito di una sentenza irrevocabile di proscioglimento con una delle formule elencate nell'articolo 314, comma 1, del codice di procedura penale. La normativa vigente è però palesemente ingiusta e discriminatoria nel momento in cui non consente al cittadino di chiedere l'equa riparazione nel caso in cui il procedimento giudiziario che lo riguarda sia divenuto irrevocabile prima dell'entrata in vigore del codice di procedura penale. La predetta preclusione, oltre a difettare di ragionevolezza, è inaccettabile e contrasta

con l'articolo 24, quarto comma, della Costituzione, che assegna un rilievo primario all'inviolabilità della libertà personale, nonché con importanti trattati internazionali che prevedono il diritto alla riparazione, quali la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977.

L'ingiustizia della detenzione è un evento fortemente traumatico per tutti, segna per sempre la personalità dell'individuo e comporta la rinuncia volontaria a tutta una serie di possibilità che vengono azzerate automaticamente: sotto questo profilo dovrebbe essere assolutamente irrilevante lo stabilire il momento in cui è intervenuta l'irrevocabilità del provvedimento giudiziale.

La presente proposta di legge, pertanto, composta di un unico articolo, intende estendere il diritto all'equa riparazione anche nei casi in cui la custodia cautelare sia stata interamente sofferta nell'ambito di un rapporto processuale esauritosi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale. Al fine di assicurare la stabilità dei rapporti giuridici e la certezza del diritto, il nuovo articolo 251-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al comma 2 prevede che in questi casi i ricorsi volti a ottenere il relativo indennizzo devono essere presentati, a pena di inammissibilità, nella cancelleria della corte di appello competente entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, e, al comma 3, che il diritto alla riparazione non è trasmissibile agli eredi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 251 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 251-bis. — (*Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione per procedimenti definiti prima dell'entrata in vigore del codice*). — 1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione può essere proposta anche con riferimento a procedimenti giudiziari che risultano definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del codice.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata nella cancelleria della corte di appello competente per territorio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Il diritto di cui al comma 1 non è trasmissibile agli eredi ».

€ 1,00



16PDL0034130